



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea
COMUNICATO STAMPA n. 159/20
Lussemburgo, 16 dicembre 2020

Sentenza nella causa T-93/18
International Skating Union / Commissione

Il Tribunale conferma che le norme dell'unione internazionale di pattinaggio (ISU), che prevedono sanzioni severe contro gli atleti che partecipano a gare di pattinaggio di velocità da essa non riconosciute, si pongono in contrasto con le norme dell'Unione europea in materia di concorrenza

Per contro, la Commissione ha erroneamente contestato il regolamento arbitrale dell'ISU

L'International Skating Union (Unione internazionale di pattinaggio) (ISU) è l'unica federazione sportiva internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) per garantire la disciplina e la gestione del pattinaggio di figura e del pattinaggio di velocità. L'ISU esercita inoltre un'attività commerciale consistente nell'organizzazione di varie gare di pattinaggio di velocità nell'ambito delle più importanti competizioni internazionali, come i campionati europei e mondiali e i giochi olimpici invernali.

Nel 2014, la società coreana Icederby International Co. Ltd. prevedeva di organizzare a Dubai (Emirati Arabi Uniti) una competizione di pattinaggio di velocità con prove di nuovo formato. Poiché l'ISU non ha autorizzato tale evento, la citata società organizzatrice ha incontrato difficoltà nell'assicurare la partecipazione dei pattinatori di velocità professionisti, il che l'ha portata ad abbandonare questo progetto. I pattinatori affiliati alle federazioni nazionali che sono membri dell'ISU sono infatti soggetti, ai sensi dello statuto di quest'ultima, ad un regime di autorizzazione preliminare, che include «norme in materia di ammissibilità». In base a tali norme, nella versione applicabile in quel periodo, la partecipazione di un pattinatore ad una competizione non autorizzata lo esponeva ad una sanzione di esclusione a vita da qualsiasi competizione organizzata dall'ISU.

Investita di una denuncia presentata da due pattinatori professionisti olandesi, la Commissione europea ha ritenuto, con decisione dell'8 dicembre 2017¹ (in prosieguo: la «decisione impugnata»), che le norme in materia di ammissibilità dell'ISU fossero incompatibili con le norme di concorrenza dell'Unione (articolo 101 TFUE) in quanto avevano lo scopo di limitare le possibilità dei pattinatori di velocità professionisti di partecipare liberamente a gare internazionali organizzate da terzi e privavano quindi tali terzi dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni. La Commissione ha pertanto ingiunto all'ISU, a pena di sanzioni, di porre fine all'infrazione così accertata, senza tuttavia infliggerle un'ammenda.

L'ISU ha contestato la decisione impugnata dinanzi al Tribunale dell'Unione europea. Il Tribunale, chiamato a pronunciarsi per la prima volta su una decisione della Commissione che ha constatato che la normativa adottata da una federazione sportiva non era conforme al diritto della concorrenza dell'Unione, conferma la fondatezza della qualificazione, effettuata dalla Commissione, della normativa in questione come restrizione della concorrenza per oggetto, ma annulla parzialmente la decisione impugnata laddove essa si riferisce alle misure correttive imposte all'ISU.

¹ Decisione C (2017) 8230 final della Commissione, dell'8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell'articolo 101 TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (Caso AT.40208 – Norme dell'Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità).

Giudizio del Tribunale

In primo luogo, il Tribunale dichiara che la Commissione ha giustamente concluso che le norme in materia di ammissibilità hanno lo scopo di restringere la concorrenza ai sensi dell'articolo 101 TFUE.

A tal proposito il Tribunale constata, anzitutto, che la situazione in cui si trova l'ISU può dar luogo ad un conflitto di interessi. Infatti, per un verso, l'ISU svolge una funzione di regolamentazione, in base alla quale essa ha il potere di adottare norme nelle discipline di sua competenza e, quindi, di autorizzare le competizioni organizzate da terzi, mentre, per altro verso, nell'ambito della sua attività commerciale, organizza essa stessa le più importanti competizioni di pattinaggio di velocità alle quali i pattinatori professionisti devono partecipare per garantirsi un reddito. A tale proposito il Tribunale afferma che gli obblighi gravanti su una federazione sportiva nell'esercizio della sua funzione di regolamentazione, ai sensi dell'articolo 101 TFUE, sono quelli costantemente sanciti dalla giurisprudenza relativa all'applicazione degli articoli 102 e 106 TFUE², sicché, in tali circostanze, l'ISU è tenuta a garantire, in sede di esame delle richieste di autorizzazione, che gli organizzatori terzi di gare di pattinaggio di velocità non siano indebitamente privati di un accesso al mercato rilevante, al punto che la concorrenza in tale mercato ne risulti falsata.

Tanto premesso, il Tribunale esamina, poi, la valutazione della Commissione in merito al contenuto delle norme in materia di ammissibilità. Esso osserva anzitutto che tali norme non esplicitano gli obiettivi legittimi da esse asseritamente perseguiti e prevedono criteri di autorizzazione, peraltro non esaustivi, solo a partire dal 2015. Pertanto, i requisiti applicati a partire da tale data non possono essere considerati tutti criteri di autorizzazione chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e controllabili, che possano, in quanto tali, garantire agli organizzatori di gare un accesso effettivo al mercato rilevante. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che l'ISU aveva mantenuto, anche dopo l'adozione dei criteri di autorizzazione nel 2015, un ampio margine di discrezionalità per rifiutare di autorizzare le competizioni proposte da terzi.

Inoltre, per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, il Tribunale sottolinea che la severità delle sanzioni previste è un elemento particolarmente rilevante nella ricerca di eventuali ostacoli al corretto funzionamento del gioco della concorrenza sul mercato rilevante. Una siffatta severità può infatti dissuadere gli atleti dal partecipare a competizioni non autorizzate dall'ISU, anche quando non vi sia alcun motivo legittimo a giustificare un tale diniego di autorizzazione. Nel caso di specie, il Tribunale dichiara che le sanzioni previste dalle norme in materia di ammissibilità, anche dopo la mitigazione del regime intervenuta nel 2016, sono sproporzionate. A partire da tale data, infatti, non solo le categorie di infrazioni rimangono scarsamente definite, ma la durata delle sanzioni previste, in particolare in caso di partecipazione a competizioni di terzi non autorizzate, resta grave, tenuto conto della durata media della carriera di un pattinatore.

Infine, il Tribunale esamina la valutazione della Commissione per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dalle norme in materia di ammissibilità. A tale proposito, il Tribunale ricorda che la tutela dell'integrità dello sport costituisce un obiettivo legittimo riconosciuto dall'articolo 165 TFUE. Il Tribunale riconosce pertanto che l'ISU era legittimata a introdurre norme volte sia ad evitare i rischi di manipolazione delle competizioni che possono derivare dalle scommesse sportive, sia a garantire la conformità delle competizioni sportive a standard comuni. Tuttavia, nella specie, resta il fatto che le norme adottate dall'ISU vanno oltre quanto necessario per raggiungere siffatti obiettivi e, pertanto, non sono proporzionate agli obiettivi stessi. Di conseguenza, la Commissione ha giustamente ritenuto che le restrizioni derivanti dal sistema di autorizzazione preventiva non possano essere giustificate dagli obiettivi in questione.

Alla luce di tutte le citate considerazioni, la Commissione ha quindi giustamente concluso che le norme in materia di ammissibilità presentano un grado di dannosità sufficiente, in particolare in considerazione del loro contenuto, per poter essere considerate restrittive della concorrenza per oggetto.

² Sentenze della Corte del 1° luglio 2008, MOTOE, [C-49/07](#) (punti 51 e 52), e del 28 febbraio 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, [C-1/12](#) (punti 88 e 92); v. inoltre [CP n. 21/13](#).

In secondo luogo, il Tribunale si pronuncia sulla legittimità delle misure correttive imposte dalla decisione impugnata per porre fine all'infrazione accertata e, a tal riguardo, accoglie parzialmente le domande di annullamento della ricorrente, nei limiti in cui la Commissione ha ingiunto, a pena di sanzioni, la sostanziale modifica del regolamento arbitrale dell'ISU in caso di mantenimento del sistema di autorizzazione preventiva.

In proposito, il Tribunale osserva che la Commissione ha ritenuto che il citato regolamento arbitrale, che conferisce al Tribunale arbitrale dello sport di Losanna (Svizzera) la competenza esclusiva a conoscere dei ricorsi avverso le decisioni di inammissibilità e rende obbligatorio un arbitrato siffatto, rafforzasse le restrizioni alla concorrenza derivanti dalle norme in materia di ammissibilità. Poiché la Commissione si sarebbe ispirata, al riguardo, agli orientamenti per il calcolo delle ammende³, e più specificamente alla nozione di «circostanza aggravante» ivi contenuta, il Tribunale sottolinea che solo comportamenti o circostanze di carattere illecito, che rendono l'infrazione maggiormente dannosa, possono giustificare un inasprimento dell'ammenda inflitta per una violazione del diritto della concorrenza dell'Unione. Orbene, nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non sussistano siffatte circostanze illecite. La Commissione non poteva quindi ritenere che il regolamento arbitrale dell'ISU costituisse una circostanza aggravante.

IMPORTANTE: Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

IMPORTANTE: Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere 📞 (+352) 4303 8575

³ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).